

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 23/46/2012

FATTO E DIRITTO

Vista la sentenza di I grado intervenuta nel procedimento in epigrafe, con la quale la C.T.P. di Como ha rigettato (compensando le spese di lite nei rapporti con la resistente Agenzia delle Entrate) il ricorso proposto dal dott. Ca. VA. notaio, avente ad oggetto Avviso di liquidazione di imposta fissa di Registro, emesso relativamente ad atto di donazione meglio specificato in atti rogitato dal notaio medesimo (che aveva in giudizio contestato, nell'an, la debenza della somma ingiunta);

Visto il ricorso in appello a questa C.T.R. , con cui il dott. Va., ut supra rappresentato e difeso, ha impugnato la sentenza di I grado - di cui ha chiesto l'integrale riforma - deducendo nuovamente, in primo luogo, che il provvedimento impugnato è illegittimo per mancanza di motivazione ; che sotto altro profilo, difetta il presupposto dell'imposta fissa de qua, in tutti i casi in cui - come nella fattispecie - il valore dei beni o diritti donati non ecceda la franchigia di legge;

Viste le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, che costituitasi in questo grado di giudizio, ha preliminarmente chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere (essendo stato emesso e notificato nelle more altro avviso di liquidazione per lo stesso titolo anche al donatario, che ha provveduto spontaneamente a corrispondere l'importo dovuto), ma nel contempo ha manifestato la volontà di resistere nel presente giudizio, contestando il fondamento dell'avversario gravame, sull'assunto che per la registrazione della generalità degli atti di donazione l'imposta è dovuta almeno in misura fissa, al di fuori delle sole eccezionali ipotesi (non ricorrenti nella fattispecie), normativamente stabilite, di registrazione gratuita;

Letti gli atti originariamente depositati e la successiva memoria difensiva dell'appellante;

All'esito dell'udienza pubblica, tenutasi in data odierna, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, il collegio OSSERVA quanto segue.

In fatto, è pacifico che il notaio odierno appellante registrava in via telematica l'atto di donazione emarginato, relativo a trasferimento di proprietà da padre a figlio, del valore dichiarato di complessivi euro 50.000, e versava (trattandosi di immobile) le dovute imposte ipotecarie - catastali, mentre nulla versava a titolo di imposta di registro.

Successivamente Ufficio con l'Avviso qui impugnato, ha ingiunto al notaio medesimo (quale responsabile "in dipendenza dell'atto"), "in conseguenza della franchigia applicabile", il pagamento della " imposta fissa di registro, prevista dal combinato disposto degli artt. 55,57 commi 1 e 59, del T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni".

Preliminarmente deve essere rigettata per palese infondatezza la richiesta (a cui si è opposto l'appellante) dell'Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere, perché (non essendo cessati gli effetti del provvedimento impugnato, da considerarsi tuttora valido perché non annullato di ufficio dall'Agenzia, che neppure ha provveduto alla restituzione del tributo corrisposto dal ricorrente: v. verbale di udienza) permane all'evidenza l'interesse giudiziale dell'appellante (che è pienamente legittimato, in proprio, a impugnare l'Avviso di liquidazione notificatogli e a contestare anche l'an e il quantum della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti: cfr. Cass. Sent. n° 4954 dell'8 marzo 2006) a ottenere l'annullamento - e il venir meno di ogni conseguenza pregiudizievole - del provvedimento impugnato.

Nel merito, come si è premesso, sostiene l'appellante che (oltre che per difetto di motivazione) l'Avviso è illegittimo per mancanza del presupposto impositivo, in quanto

l'imposta di donazione - a differenza di quella ipotecaria e catastale - vive di regole proprie ed il rinvio alle disposizioni sull'imposta di registro (operato dagli artt. 55 e 60 d.l.svo 346/90 vale solo per quanto attiene l'individuazione dell'ufficio competente per la registrazione, i termini di adempimento le modalità di riscossione, e la liquidazione dell'imposta per i casi di omessa registrazione dell'atto, mentre invece l'unico parametro per stabilire se sussista o meno l'obbligo del pagamento dell'imposta in misura fissa va individuato nell'art. 59 d.l.svo 346, che non menziona tra le ipotesi (tassative) elencate la fattispecie de qua. Né prosegue l'appellante - a diverse conclusioni potrebbe condurre l'art. 41 co. 2 t.u. 131/86 (che dispone che l'ammontare dell'imposta principale "non può in nessun caso essere inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11 della tariffa") perché questa previsione normativa in tanto opera in quanto esista il necessario presupposto di imposta.

L'Agenzia, nelle controdeduzioni, come si è premesso, insiste invece - facendole proprie - sulle considerazioni svolte in sentenza circa l'avvenuta individuazione, da parte del legislatore, in modo specifico e tassativo, delle donazioni da registrare gratuitamente restando tutte le cessioni a titolo gratuito, non rientranti nei casi espressamente indicati, soggette a pagamento di imposta in nessun caso inferiore alla misura fissa.

Così riepilogate le posizioni delle parti il collegio, osservato in via metodologica che in materia come quella di cui si discute (incisa da molteplici e mal coordinati interventi legislativi, aventi finalità eterogenee, succedutisi negli ultimi anni), l'interpretazione delle norme deve essere particolarmente attenta alla "ratio legis", ritiene fondato il gravame, aderendo a un cospicuo indirizzo di giurisprudenza di merito (che non rinviene nelle disposizioni attualmente vigenti alcuna norma che legittimi il pagamento dell'imposta fissa di registro, per le ragioni sopra sintetizzate, così come esposte dall'appellante in questo giudizio).

Queste conclusioni sono state recentemente avallate dalla stessa Amministrazione che (v. Circolare del 7.10.2011 n° 44/E della Agenzia delle Entrate), che così si è espressa" ... Deve ritenersi che per la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia, non deve essere corrisposta l'imposta di registro ... Il rinvio operato dall'art. 55, co.1, del TUS alle disposizioni del testo unico dell'imposta di registro ... concernenti gli atti da registrare in termine fisso" deve ritenersi riferito esclusivamente alla procedura di registrazioneL'esclusione dell'imposta di registro per gli atti di donazione appare peraltro coerente con l'intento perseguito dal legislatore che, tramite l'introduzione delle franchigie ha inteso prevedere, ai fini delle imposte indirette, un regime di favore per i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati nei confronti di familiarise di valore non eccedente i limiti stabiliti dalla norma...." .

Conseguentemente in riforma della decisione, il provvedimento deve essere annullato. In considerazione della mancanza di precedenti di legittimità e delle difformità giurisprudenziali di merito, le spese di entrambi i gradi vengono compensate.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - 46.a sezione - in totale riforma della sentenza di I grado, ANNULLA l'Avviso impugnato. Spese compensate.